

Informativa ex Art. 5 lett. e) del Decreto 24/2023

PREMESSA

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 24/2023 (di seguito, il “**Decreto Whistleblowing**” o “**Decreto WB**”) attuativo della Direttiva UE 2019/1937, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea o nazionale (c.d. *whistleblowing*). Il Consorzio Nazionale degli Oli Usati (di seguito, “**CONOU**” o il “**Consorzio**”) ha inteso pienamente adeguarsi alle previsioni introdotte dal Decreto WB, istituendo un canale interno di segnalazione (il “**Canale Whistleblowing**”) per la ricezione e gestione delle segnalazioni (la/le “**Segnalazione/i**”), conforme alle prescrizioni del Decreto, improntate, tra l’altro al riconoscimento di opportune misure di tutela e garanzia per le persone che segnalano presunti illeciti di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo (il/i “**Segnalante/i**”).

Ciò premesso, con la presente informativa si riportano ai potenziali Segnalanti, i principali riferimenti normativi e organizzativi relativi al nuovo sistema Whistleblowing implementato.

LE VIOLAZIONI: COSA SEGNALARE?

Attraverso il Canale Whistleblowing istituito dal CONOU, è possibile segnalare:

- comportamenti o fatti;
- fondati sospetti;
- irregolarità o anomalie (cd. indici sintomatici);

appresi in virtù o in occasione delle mansioni lavorative, che integrino o siano, sulla base di elementi concreti, potenzialmente in grado di integrare:

- (i) condotte illecite tali da configurare fattispecie di reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001 (il “**Decreto 231**”), quali, a titolo soltanto esemplificativo: corruzione, truffa ai danni dello Stato, false comunicazioni sociali, ricettazione e riciclaggio; nonché
- (ii) violazioni delle previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il “**Modello 231**”) adottato dal Consorzio ai sensi del Decreto 231, ivi incluso, tra gli altri, il Codice Etico.

SEGNALANTI: CHI PUÒ SEGNALARE?

Il Canale Whistleblowing è a disposizione di tutti i soggetti legati da un rapporto giuridico qualificato con il Consorzio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) i lavoratori subordinati (o dipendenti), anche part-time, a tempo determinato, occasionali, o in apprendistato;
- (b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il CONOU;
- (c) i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il CONOU;
- (d) i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono la propria attività presso il Consorzio;
- (e) i manager o amministratori, e tutti i soggetti che esercitano, anche di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Consorzio;
- (f) lavoratori e collaboratori di enti che forniscono beni, servizi o realizzano opere in favore di CONOU.

I soggetti sopra indicati (di seguito, anche “**Destinatari/o**”) possono presentare Segnalazioni in tutte le fasi del rapporto giuridico qualificato che li lega al Consorzio e, inoltre:

- durante le fasi di selezione o, comunque, nelle interlocuzioni preliminari al perfezionamento di tale rapporto;
- nell’ambito del periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

IL CANALE WHISTLEBLOWING: COME SEGNALARE?

Il Canale Whistleblowing del CONOU sfrutta la piattaforma **digitale “My Whistleblowing”**, accessibile via web, anche da dispositivo mobile, al link <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/CONOU>, compilando l'apposita *form* ed inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail personale (si prega di non utilizzare l'indirizzo di posta elettronica aziendale, come richiesto dal Garante Privacy):



Compilare il form per ricevere le Credenziali Univoche di Accesso

Nome

Cognome

Email *


L'indirizzo e-mail è necessario al solo fine della registrazione. Il suo indirizzo e-mail non sarà visibile alla Società. Servirà unicamente per ricevere notifiche di eventuali nuove comunicazioni, da parte dei Gestori della Segnalazione.

Dichiaro di aver letto l'Informativa Privacy *

Invia

Sei già registrato? [Clicca per accedere](#)
Password dimenticata? [Clicca per resettare](#)
Per qualsiasi dubbio o necessità contattaci [cliccando qui](#)

Effettuato l'accesso alla piattaforma, è necessario procedere cliccando il tasto “CREA SEGNALAZIONE”:



Sarà possibile, a questo punto, procedere con la Segnalazione in forma nominale, accedendo, di conseguenza, a tutte le garanzie, tutele e protezioni riconosciute dal Decreto WB (vedasi, *infra*, par. “Misure di tutela: Quali Garanzie per chi Segnala?”)

La Segnalazione potrà, in alternativa, essere effettuata in forma anonima utilizzando l'apposita opzione:



Stabilita la modalità di Segnalazione, è necessario compilare un apposito *form*, in relazione al quale si segnala che:

- I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori;
- alcuni campi sono aperti e dovranno avere un numero minimo di caratteri.

Il Canale Whistleblowing del CONOU:

- è disponibile per i Segnalanti, 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno;
- è protetto dal sistema di crittografia AES 256 che assicura la riservatezza dei dati relativi all'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- perimetra l'accesso ai dati della Segnalazione in base alle competenze e responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nella gestione delle Segnalazioni, al fine di facilitarne la collaborazione nello svolgimento dei

rispettivi compiti e attività, e, al contempo garantire la sicurezza delle informazioni attinenti alla Segnalazioni medesime;

- consente di inviare Segnalazioni riservate e confidenziali attraverso il ricorso di strumenti di crittografia, sia recanti l'identificazione del Segnalante, sia, ove lo stesso lo desideri, anonime; in particolare:
 - non è tracciato l'accesso all'applicativo;
 - non è generato nè mantenuto un log (o registro) delle connessioni interne riportante gli indirizzi IP (Internet Protocol),pertanto, nessuna informazione relativa al computer del Segnalante è registrata.

Su richiesta del Segnalante, la Segnalazione potrà essere resa **in forma orale**, tramite un **incontro diretto** con il soggetto a cui è affidata la gestione del Canale Whistleblowing (di seguito "**Gestore del canale di Segnalazione**" o semplicemente "**GCS**"). In particolare, il Segnalante ha la possibilità di formulare la richiesta di un incontro diretto tramite apposita funzione messa a disposizione dalla piattaforma.

Se il Segnalante dovesse richiederlo, l'incontro diretto è:

- fissato entro un termine ragionevole;
- svolto in condizioni tali da garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, dell'identità del segnalato e dei soggetti coinvolti, nonché del contenuto della Segnalazione.

Si precisa ai Destinatari che affinché una Segnalazione possa essere qualificata ammissibile dal GCS, devono essere espressi con chiarezza i seguenti **elementi essenziali** della Segnalazione:

- i dati identificativi del Segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della Segnalazione.

I Destinatari possono corredare la Segnalazione di elementi documentali utili a fornire riscontri oggettivi sui fatti oggetto di Segnalazione, ovvero indicare ulteriori fonti di informazione.

Per maggiori dettagli sul funzionamento della piattaforma **My Whistleblowing**, il video tutorial messo a disposizione dal gestore del sistema vi verrà inviato insieme alle credenziali di accesso in occasione della prima Segnalazione.

LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE: COSA SUCCEDA DOPO L'INVIO DELLA SEGNALAZIONE?

La gestione del Canale Interno è affidata al GCS, un team di consulenti esterni che operano per conto del Consorzio in virtù di uno specifico contratto di servizio stipulato con l'ente, in cui sono regolati, tra gli altri, gli appositi livelli di prestazione e di controllo attesi per gestione dell'attività nel pieno rispetto delle prescrizioni normative rilevanti.

Il GCS possiede i requisiti di professionalità e di autonomia funzionale e operativa richiesti dal Decreto WB ed è specificamente formato per svolgere in modo efficiente i compiti attribuiti in conformità alla nuova normativa.

Il GCS svolge le attività di sua competenza in modo imparziale ed indipendente¹.

Quando è inviata una Segnalazione, il GCS:

- rilascia un **avviso di ricevimento** della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione; tale avviso viene inoltrato al recapito indicato dal Segnalante. In assenza di tale indicazione e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il Segnalante, il GCS ha la possibilità di considerare la segnalazione come non

¹ Secondo le Linee Guida ANAC, il requisito dell'autonomia si declina in due accezioni: i) imparzialità, da intendersi come mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle Segnalazioni whistleblowing e ii) indipendenza, vale a dire, autonomia e libertà da influenze o interferenze da parte del management, al fine di garantire un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione.

gestibile ai sensi della disciplina Whistleblowing (lasciando traccia di tale motivazione) ed eventualmente trattarla come segnalazione ordinaria;

- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e richiede, se necessario, eventuali integrazioni;
- dà **diligente seguito** alla Segnalazione;
- **fornisce riscontro** al Segnalante entro 3 mesi dalla data di ricezione della Segnalazione, o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione;
- ove l'approfondimento, effettivamente iniziato, richieda tempi superiori ai 3 mesi, il GCS fornisce un riscontro di natura interlocutoria al Segnalante, informandolo della complessità ed articolazione degli accertamenti in corso.

Qualora la Segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal GCS, la stessa verrà trasmessa al GCS entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, informando contestualmente il Segnalante dell'avvenuta trasmissione.

Nell'ambito dei compiti e delle responsabilità attribuitigli, il GCS provvede a:

- (i) valutare l'ammissibilità della Segnalazione ("*Intake*");
- (ii) trasmettere all'OdV le Segnalazioni ammissibili;
- (iii) fornire riscontro al Segnalante.

Il riscontro, pertanto, potrà consistere, tra gli altri:

- nella comunicazione dell'archiviazione della Segnalazione per inammissibilità o infondatezza della stessa ovvero per altre cause che attengono all'impossibilità di procedere agli accertamenti;
- nella comunicazione degli eventuali provvedimenti assunti a seguito degli accertamenti condotti, quali, *inter alia*: (i) l'adozione di provvedimenti disciplinari; (ii) il rinvio ad altre funzioni o autorità competenti per ogni conseguente determinazione;
- nella comunicazione interlocutoria relativa allo stato di avanzamento delle attività di istruttoria in caso di indagini particolarmente complesse.

SEGNALAZIONI ANONIME: COME SONO GESTITE?

Salvo diversa indicazione, il Segnalante identificato, attraverso l'utilizzo del Canale Whistleblowing, manifesta la volontà di mantenere riservata la sua identità e di beneficiare di tutte le garanzie e tutele previste dal Decreto WB a sua tutela.

Ciò premesso, la piattaforma informatica "*My Whistleblowing*" consente di effettuare Segnalazioni nominali oppure anonime.

Le Segnalazioni sono considerate anonime laddove il Segnalante non riveli la propria identità ovvero manifesti espressamente la volontà di non avvalersi delle misure di tutela e delle garanzie previste dal Decreto WB.

Qualora le segnalazioni anonime abbiano contenuto puntuale, adeguatamente circostanziato ed eventualmente supportato da idonea documentazione saranno trattate come segnalazioni ordinarie.

Le segnalazioni ordinarie sono trasmesse alle competenti funzioni consortili per ogni eventuale e conseguente determinazione.

L'Organismo di Vigilanza è informato tempestivamente di ogni segnalazione ordinaria che attenga, anche solo indirettamente, a profili di interesse o rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero a criticità e/o problematiche relative al sistema di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio.

Si segnala che la piattaforma consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il GCS durante la gestione della Segnalazione anonima, attraverso un sistema di messaggistica tramite cui il Segnalante può fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali, garantendone l'anonimato.

In ogni caso, se il Segnalante anonimo è stato successivamente identificato ed ha subito ritorsioni, **trovano pieno riconoscimento tutte le misure di tutela previste dal Decreto WB**, così come richiamate nel prosieguo della presente informativa (si veda *infra*, par. “Misure di tutela: quali sono le garanzie per chi segnala?”).

Il GCS è tenuto a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali Segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il Segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della Segnalazione o denuncia anonima eventualmente effettuata.

ADEMPIMENTI PRIVACY: QUALI OBBLIGHI IN CAPO A CHI GESTISCE IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE?

La Gestione della Segnalazione viene effettuata nello scrupoloso rispetto delle previsioni di cui al GDPR relative al corretto trattamento dei dati personali del Segnalante, del segnalato, degli ulteriori soggetti coinvolti nonché del contenuto della Segnalazione medesima.

In particolare, fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto WB, si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse dal GCS, dal Comitato WB e dal Responsabile della funzione di Internal Audit - **quali autorizzati al trattamento** -, in quanto soggetti competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzati a trattare tali dati **ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy**.

Inoltre, il GCS, il Comitato WB e il Responsabile della funzione Internal Audit sono soggetti ai seguenti obblighi:

- garantire la tutela della riservatezza dell'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al Segnalante;
- non utilizzare le segnalazioni per scopi diversi, né rivelarle a persone diverse da quelle specificamente competenti, autorizzate ed istruite in assenza del consenso espresso Segnalante medesimo;
- conservare le Segnalazioni e la relativa documentazione per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

MISURE DI TUTELA: QUALI GARANZIE PER CHI SEGNA?

I Segnalanti che, in buona fede, hanno inoltrato una Segnalazione attraverso il Canale Whistleblowing, godono delle garanzie e delle tutele riconosciute dal Decreto ²; in particolare:

- **tutela della riservatezza**: il Consorzio si impegna a mantenere riservata l'identità del Segnalante e dei soggetti coinvolti, nonché del contenuto della Segnalazione; pertanto le relative informazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse; la rivelazione dell'identità del Segnalante, invece, è consentita soltanto in casi eccezionali espressamente previsti dalla normativa di riferimento, previa comunicazione scritta al Segnalante medesimo in merito alle ragioni sottese alla richiesta di rivelazione della sua identità e solo una volta ottenuto il suo consenso espresso;
- **protezione dalle ritorsioni**: il Segnalante e gli ulteriori soggetti tutelati sono protetti rispetto a comportamenti ritorsivi e/o discriminatori, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della Segnalazione, che provocano o possono provocare un danno ingiusto (quali, *inter alia*, licenziamento, demansionamento, spostamento di sede, adozione di misure disciplinari indebite,

² Le misure di tutela previste dal Decreto WB si applicano, altresì, a: (i) i facilitatori, ossia le persone fisiche che abbiano assistito il Segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; (ii) i colleghi del Segnalante, ossia alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, legati a questo da: a. uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; b. un rapporto abituale e corrente; (iii) gli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del Segnalante, o per i quali il Segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

iniziative intimidatorie e/o moleste e/o che creino nocumento anche nei confronti di terzi, laddove gli stessi siano riconducibili al Segnalante);

- **limitazione della responsabilità:** è esclusa la responsabilità penale, civile o amministrativa di chi, nell'ambito di una Segnalazione, rivela o diffonde informazioni coperte da segreto, relative al diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, o offensive della reputazione della persona coinvolta o denuncia.

Tale limitazione di responsabilità ricorre solo a condizione che: (i) sia stata effettuata una Segnalazione che, *ex ante*, poteva essere ritenuta corretta sulla base delle informazioni conosciute e (ii) i comportamenti, gli atti o le omissioni posti in essere erano collegati alla Segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione.

FLUSSI COMUNICATIVI

Il CONOU, in conformità al D.lgs. 231/2001, ha istituito flussi informativi periodici e ad evento verso l'Organismo di Vigilanza, che trovano regolamentazione e piena descrizione, rispettivamente, nella procedura "*Invio dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza del CONOU*" e nel documento "*Flussi Informativi*" di cui all'Allegato C del Modello adottato, alle cui previsioni si rimanda.

In particolare, occorre precisare che in adeguamento alle nuove previsioni di cui al Decreto, l'OdV è destinatario di due ulteriori Flussi Informativi trasmessi dal GCS:

- **Flusso Informativo ad evento** avente ad oggetto qualsiasi Segnalazione – anche ordinaria – ritenuta ammissibile all'esito del Vaglio Preliminare;
- **Flusso Informativo periodico** avente ad oggetto un resoconto delle verifiche svolte in relazione alle segnalazioni – anche ordinarie – ricevute e delle eventuali determinazioni assunte.

I Flussi informativi vengono trasmessi al seguente indirizzo di posta elettronica specificamente dedicato all'OdV: organismodivigilanza@conou.it.

In proposito, si precisa che qualora il Destinatario trasmetta la segnalazione tramite un Flusso Informativo ad evento, la segnalazione sarà da intendersi come "ordinaria" e, pertanto, non sarà gestita nei modi e nei tempi descritti nella presente Informativa, fermo restando il riconoscimento delle garanzie e tutele comunque previste in ottemperanza alle previsioni di cui al Modello 231 adottato dal CONOU.

In particolare, verrà garantita la massima riservatezza e sarà comunque assicurata la protezione da qualsiasi tipo di comportamento ritorsivo e/o discriminatorio, minacciato e/o tentato, nei confronti di chiunque, in buona fede, abbia fatto ricorso all'utilizzo del suddetto Flusso Informativo quale mezzo di trasmissione della segnalazione.

Si specifica inoltre che l'OdV ha il dovere di trasmettere tempestivamente al GCS le eventuali Segnalazioni che abbia ricevuto tramite il proprio canale informativo dedicato. Qualora dall'analisi delle stesse emerga con chiarezza la volontà del Segnalante di avvalersi delle misure di tutela e delle garanzie previste dal Decreto WB, tali Segnalazioni sono assoggettate alle previsioni del Decreto WB e, di conseguenza, trattate in ottemperanza alle previsioni di cui alla presente Informativa.

SISTEMA SANZIONATORIO

Il Consorzio, nel rispetto delle previsioni normative applicabili, commina sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che si rendano responsabili di:

- (i) condotte ritorsive e/o discriminatorie, dirette e indirette, nei confronti del Segnalante, anche se solo minacciate o tentate;
- (ii) condotte di ostacolo o tentativo di ostacolo alla Segnalazione;
- (iii) violazioni delle misure poste a tutela della riservatezza del Segnalante;

- (iv) negligente gestione dei canali di Segnalazione;
- (v) negligente verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- (vi) Segnalazioni infondate, calunniose o diffamatorie, nel caso di responsabilità del Segnalante, accertata, anche con sentenza non definitiva, in sede giudiziaria.

Si precisa, infine, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'ambito dei suoi poteri istituzionali, ha facoltà di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di tutti i soggetti ritenuti responsabili di violazioni del Decreto WB.